



S.N.A.O.P.L.I.

**Sindacato Nazionale Autonomo
Operatori Polizie Locali d'Italia**
Aderente COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
snaopli.roma@gmail.com

Roma, 07/11/2014

Prot. 070 - N - 2014

Al Comune ROMA CAPITALE

nelle persone de

- **Onorevole Sindaco del comune di Roma Capitale**
- **Il dirigente comandante il Corpo della Polizia locale di ROMA CAPITALE**
- **Il dirigente il gruppo**

U.O. I Gruppo Trevi

seg01trevi.poliziale@comune.roma.it Via della Greca 5 CAP 00186

U.O. I Gruppo Prati

seg01prati.poliziale@comune.roma.it Via del Falco, 6 CAP 00193

U.O. II Gruppo Parioli

seg02parioli.poliziale@comune.roma.it V.le Parioli, 202 CAP 00197

U.O. II Gruppo Sapienza

seg02sapienza.poliziale@comune.roma.it Via Goito, 35 CAP 00185

U.O. III Gruppo Nomentano

seg03nomentano.poliziale@comune.roma.it Via Flavio Ando', 6 CAP 00139

U.O. IV Gruppo Tiburtino

seg04tiburtino.poliziale@comune.roma.it Via Filippo Fiorentini, 7 CAP 00159

U.O. V Gruppo Prenestino

seg05prenestino.poliziale@comune.roma.it Via Torre Annunziata, 1 CAP 00177

U.O. VI Gruppo Torri

seg06torri.poliziale@comune.roma.it Via Fernando Conti, 101 CAP 00133

U.O. VII Gruppo Appio

seg07appio.poliziale@comune.roma.it Via Macedonia, 120 CAP 00179

U.O. VIII Gruppo Tintoretto

seg08tintoretto.poliziale@comune.roma.it Via Aldo Ballarin, 102 CAP 00142

U.O. IX Gruppo Eur

seg09eur.poliziale@comune.roma.it Via Canzone del Piave, 12 CAP 00143

U.O. X Gruppo Mare

seg10mare.poliziale@comune.roma.it Via Capo delle Armi, 58 CAP 00122

U.O. XI Gruppo Marconi

seg11marconi.poliziale@comune.roma.it Via Poggio Verde, 389 CAP 00148

U.O. XII Gruppo Monteverde

seg12monteverde.poliziale@comune.roma.it Via Donna Olimpia, 43 CAP 00152

U.O. XIII Gruppo Aurelio

seg13aurelio.poliziale@comune.roma.it Via Aurelia, 470 CAP 00165

U.O. XIV Gruppo Monte Mario

seg14montemario.poliziale@comune.roma.it Via Federico Borromeo, 67 CAP 00168

U.O. XV Gruppo Cassia

seg15cassia.poliziale@comune.roma.it Via Federico Caprilli, 11 CAP 00191

U.O. Gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale

protocollo.poliziale.spe@pec.comune.roma.it Via V. Bonifati, 93/95 CAP 00132

U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana

protocollo.poliziale.gssu@pec.comune.roma.it Via Macedonia, 12 CAP 00179

U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico

protocollo.poliziale.gpit@pec.comune.roma.it Circonvallazione Ostiense, 191 CAP 00154

U.O. Pianificazione Servizi Operativi (Centrale Operativa)

protocollo.polizialep.com@pec.comune.roma.it

LORO SEDE

OGGETTO: TRATTAMENTO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI.

Questa scrivente o.s., in seguito a quanto, già, esternato con pregressa Prot. 06 N 2014, datata 16 giugno 2014, avente per oggetto " ACCOMPAGNO DI MINORI " e afferente a questo, stesso, argomento, deve, con serio rincrescimento, constatare l'ostentazione, da parte dei destinatari, della più marcata e disinvolta marginalizzazione della questione, procedendo, essi, non ostante ogni, legittima, aspettativa, con l'omettere ogni richiesta rivisitazione circa le modalità, valutate illecite, adottate dalle SS.LL., nella trattazione della materia in oggetto.

Per dirimere ogni incomprensione, vale la pena di informare i destinatari della presente che, le polizie locali, non sono organi di polizia *tout court*, ma rivestono funzioni, sia in ambito giudiziario sia, soprattutto, in ambito amministrativo, adottabili, limitatamente e strettamente, alle materie conferite all'ente locale da cui dipendono.

Al fine di chiarire la questione, che appare di ostica accettazione, vale la pena riportare alla memoria degli interlocutori che, non da oggi, ma a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°. 112, l'ordinamento statale ha, definitivamente, statuito, all'art. 152, comma 2, che "**LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, SONO TITOLARI DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NELLE MATERIE AD ESSI, RISPETTIVAMENTE, TRASFERITE OD ATTRIBUITE**", e, solo a quelle specifiche materie.

Non per niente, in attuazione all'art.1, comma 3 lettera i) della legge di delega n° 59 del 1997, il decreto, esclude, tra le materie, trasferite agli enti locali, l'**ordine pubblico e la sicurezza nazionale**, mentre, alle lettere b) ed f), della stessa fonte, risultano riconfermate alla, stretta ed esclusiva, competenza statale, le materie, direttamente, alle prime, correlate e, precisamente, le materie inerenti **le armi, le munizioni e gli esplosivi**, nonché, **L'IMMIGRAZIONE L'ESTRADIZIONE**.

Da, tali, presupposti, contenuti nella delega del Parlamento al governo, emerge riconfermato, definitivamente, il principio generale della **statualità delle forze di polizia**.

Il criterio delle ripartizioni delle competenze, peraltro, contenuto nella citata fonte, è stato prodromo alla novellazione dell'art.117 della costituzione, adottata con la legge costituzionale n°. 3 del 18 ottobre 2001, il che, denota la rilevanza del citato d.lgs.

Ciò, non di meno, a ben oltre tre lustri di una normativa di legge di rango costituzionale, ancora, la dirigenza del Corpo della polizia locale di Roma Capitale non sembra sapersi adeguare alle indicazioni di legge, reiterando la, vietata, condotta, tesa a fare eseguire, ai subordinati, compiti di identificazione di stranieri di, ogni, età e, nel caso specifico, di minori, non accompagnati, presso gli uffici della questura di Roma, pur essendo, bene, edotti, trattarsi di incumbenti attribuiti alla, esclusiva, competenza delle, varie e molteplici, polizie di Stato, rimanendo degli organi comunali la, mera, collocazione, magari mediante l'accompagnamento dei minori reputati bisognosi, mercè l'impiego dei dipendenti della polizia locale, presso le case di accoglienza individuate dai deputati uffici comunali di assistenza.

Peraltro, la scrivente o.s., si sarebbe attesa un diversa e ben maggiore cura, da parte dei dirigenti del Corpo della polizia locale di Roma Capitale, nell'osservanza dei disposti e delle direttive statali in materia e, nell'occasione, intende alludere alla circolare, datata 12 ottobre 2012, diramata dal Ministero della Giustizia, che, al titolo 2, 6° capoverso, esplicitamente, indica, nè, mai, avrebbe potuto fare diversamente, che "**IL COMPITO DI ACCERTARE L'IDENTITA' DEL MINORE, E' AFFIDATO ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SI AVVALGONO COLLABORAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI COMPETENTI**".

Difformemente da quanto risulterebbe asserito nel citato documento, che, gli operatori della polizia locale di Roma Capitale, verrebbero utilizzati in " accompagni ". Presso gli uffici della questura, ai fini dell'accertamento dell'identità degli assistiti e, ciò, è quanto si intende eccepire in ordine alla gestione della materia da parte della dirigenza dello stesso Corpo.

Sia ai fini del raggiungimento dell'economicità delle operazioni relative all'assistenza dei minori in discussione, sia per la salvaguardia dei dipendenti e, non in ultimo, per la, doverosa, esecuzione degli incumbenti nel rigoroso rispetto delle vigenti normative, i minori non accompagnati e bisognosi di assistenza, debbono essere, direttamente, indirizzati a rivolgere le, proprie, richieste di protezione ai commissariati o, altri, uffici delle, molteplici, polizie di Stato, i quali, essi, dovranno affrontare l'incumbente dell'identificazione, in seguito alla quale, potranno rivolgersi ai deputati uffici comunali (non, certo, ai vigili urbani) la richiesta di collocamento in case di accoglienza, intrattenendo, nel frattempo, nei, propri uffici, i minori.

Solo alla, accertata, sistemazione del minore potranno essere utilizzati gli operatori della polizia locale per i compiti di accompagnamento presso le strutture di destinazione.

Una, tale, razionale esecuzione degli incumbenti renderebbe superflua molta della disciplina, solennemente formalizzata ma di dubbia applicazione, contenuta nella circolare n° 159, prot.191965, diramata dalla U.O. Risorse umane –sicurezza sui luoghi di lavoro – Reparto Relazioni Sindacali, del comando del Corpo, in data 26 settembre 2014, avente per oggetto: PROCEDURE FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI PRIVI DI RIFERIMENTI GENITORIALI E/O PARENTALI.

L'intera previsione dei dispositivi di protezione e salvaguardia adottabili per l'esecuzione di quegli incumbenti si ridurrebbero, sostanzialmente, ai veicoli adibiti al trasporto dei minori.

Si intende, nella circostanza, addebitare alla dirigenza della polizia locale una condotta ricalcata da quella adottabile dalle polizie di Stato, con le quali non hanno alcuna affinità e, tale contegno appare viepiù censurabile e non spiegabile alla luce del fatto che l'Amministrazione comunale di Roma Capitale è già stata sanzionata per, analoghi, comportamenti, in forza della sentenza n°.14498, iscritta al n°. 214038 R.G. nell'anno 2007 dal tribunale di Roma, in sede civile, attraverso il Giudice Unico del Lavoro, Dott. Paolo Mormile.

Benchè appaia superfluo riferirlo a soggetti ben addestrati in ambito di applicazione della legge penale, giova, tuttavia, evidenziare che, l'attività di accertamento dell'identità del minore, come di qualunque straniero, è attività amministrativa che, se compiuta da soggetto non idoneo, vizia l'atto per incompetenza rendendolo annullabile, se non nullo all'origine e, nel contempo, l'operatore che attiva quella condotta, proponendosi come organo di polizia in ambiti a lui non attribuiti, integra il reato delitto di cui all'art. 347 c.p., mentre i suoi diretti superiori, quello di cui all'art. 336 c.p., tenuto conto che, perfino l'art. 23 CCNL enti locali, al comma £, lettera h) diffida il dipendente dal dare seguito all'ordine impartito in violazione della legge penale ovvero amministrativa.

Al cospetto di tanta rilevanza di legge, appare d'uopo esortare gli interlocutori a volere dare credito al comma " al disposto del comma 2 dell'art. 40 c.p.

Ogni riscontro potrà essere inviato al seguente indirizzo elettronico: snaopli.roma@gmail.com.
In perfetta osservanza.

Il segretario nazionale

MAZZEI Alessandro

